*[#if project.header=1]*

C.FISC: ${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: ${project.cciaaRea}

[#list project.datiAnagrafica as anag]${anag}
[/#list]

# PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

## IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti, iscritti nella sezione ORDINARIA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Si informa che **l'importo dovuto per il 2017** viene determinato considerando il Decreto del Ministro dello sviluppo economico firmato in data 22 maggio 2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto, altresì, della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114.

L'approvazione del finanziamento dei progetti strategici non determinerà comunque un aggravio tributario per le imprese individuali e per le società che, a parità di determinate condizioni (fatturato 2016, unità locali dichiarate e maggiorazioni 2016), **pagheranno per il 2017 un importo analogo al 2016**.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio **2017**.

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it

***Quando versare:***

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.
La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

***Come versare:***

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica; e' possibile compensare l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.
Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:

| Sezione | Modalità di compilazione |
|---|---|
| Contribuente | indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale |
| Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI | codice ente/codice comune: **RE**<br>ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare<br>codice tributo: **3850**<br>rateazione: non compilare<br>anno di riferimento: **2017**<br>importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto indicato al punto "Importi" |

***Importi:***

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le imprese individuali, l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo* realizzato nel 2016 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

| Da Euro | A Euro | Aliquote % |
|---|---|---|
| 0 | 100.000 | € 200 (misura fissa) |
| 100.000 | 250.000 | 0,015% |
| 250.000 | 500.000 | 0,013% |
| 500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
| 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
| 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
| 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
| 50.000.000 | | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |

**Per il 2017, all'importo quantificato secondo il procedimento sopra descritto**, per effetto del combinato disposto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114 e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22/05/2017, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che ha attuato quanto previsto dal vigente art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, **dovrà essere applicata la riduzione del 40%.**

Pertanto si conferma, a parità di condizioni, **la misura prevista per il diritto annuale 2016**.

**Per il calcolo automatico dell'importo dovuto e' possibile consultare il sito http://dirittoannuale.camcom.it**

Le imprese che, al momento del ricevimento della presente comunicazione, hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2017, potranno effettuare il conguaglio della quota destinata al finanziamento dei progetti strategici secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017.

*** Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2017, ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2017, la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato - consultabile sul sito camerale.**

***Unità locali***
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.

***Arrotondamento***
Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali, mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro **(**per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:
**Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare.**

***Imprese individuali***
Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00 ed € 24,00 per ciascuna unità locale**.**

***Sanzioni***
*S*i rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).
Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termin**e** (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

***Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).***
***La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.***

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Reggio Emilia (tel. 0522/796308-259-283 – fax 0522/433750 – mail: **diritto.annuale@re.camcom.it**).
Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet **www.re.camcom.it.**

Distinti saluti.